



COMUNE DI TURATE

PROVINCIA DI COMO

C.C. n.ro 91 del 27.11.89

COPIA

Prot. n. 11.239

Data 20 DIC. 1989

O G G E T T O : APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'Anno MILLENOVECENTOOTTANTANOVE

di VENTISETTE del mese di Novembre, alle ore 21,00
in TURATE ed in una sala del Palazzo Civico, previo
esaurimento delle formalita' prescritte dalla legge, si
e' riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria
Seduta Pubblica di Prima Convocazione ;
Sono intervenuti i Signori Consiglieri :

+---+

!Pres!

!---!

! Si !

! Si !

! Si !

! Si !

! Si !

! Si !

! Si !

! Si !

! Si !

! Si !

! Si !

+---+

+---+

!Pres!

!---!

! Si !

! Si !

! Si !

! Si !

! Si !

! Si !

! No !

! Si !

! No !

! No !

+---+

CARNELLI PIERO
FUSETTI G.FRANCO
BORGHİ ARMANDO
GUZZETTI GABRIELE
GUZZETTI ERNESTO
BORRONI UMBERTO
MARIANI ERNESTO
MARRAFFA NUNZIO
RIMOLDI DARIO
ZZI BRUNO

ORTOLANI ALFREDO
FUSETTI ORNELLA
GATTI LUCIA
RIMOLDI MORENO
MOLINARI SERGIO
CARINI RITA MARIANI
GUZZETTI CLAUDIO
CARNELLI GIANCARLO
VENUTI VITTORIO
TISO CRESCENZO

Così' presenti n 17 su 20 Consiglieri assegnati e in carica. Assiste
l'infrascritto Segretario Comunale DR. ANGELO FERRUCCI

Il Signor Sig. PIERO CARNELLI nella sua qualita' di Sindaco
assume la Presidenza e riconosciuta la legalita' della adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto,
fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.



COMUNE DI TURATE

PROVINCIA DI COMO

C.C.91/89

OGGETTO: approvazione nuovo regolamento per l'esercizio dell'acquedotto comunale.

Il Presidente introduce l'argomento facendo presente che tutti i Comuni che gestiscono direttamente in economia il servizio acquedotto, ai sensi dell'art.9 della legge 24/4/989, n.144, devono adottare apposito regolamento per il servizio medesimo che preveda distinzioni fra le categorie d'utenza ed una tariffa non superiore al 50% di quella ordinaria determinata per le abitazioni civili per le attività di allevamento del bestiame.

SEGUONO GLI INTERVENTI:

- Cozzi Bruno - osserva che sarebbe stato opportuno sottoporre lo schema di regolamento all'esame della Consulta Economica.
- Carnelli Giancarlo - chiede quali sono le differenze fra il vecchio e il nuovo regolamento.
- Assessore Fusetti Dr. Gianfranco - precisa che il regolamento vigente e' molto vecchio ed e' impossibile un confronto che il nuovo regolamento proposto e' conforme allo schema predisposto dal Comitato Provinciale Prezzi.

QUINDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Presidente e gli interventi che sono seguiti;

RITENUTA la necessita' di provvedere all'adozione di un nuovo regolamento per l'esercizio in economia dell'acquedotto comunale, in sostituzione di quello attualmente in vigore, adottato con delibera consiliare n.42 del 28/6/1962;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale;

RITENUTO di delegare alla Giunta Municipale la determinazione della tariffa per le attività di allevamento del bestiame, entro il limite massimo del 50% della tariffa ordinaria per le abitazioni civili previsto all'art.10 del regolamento proposto;

VISTO l'art.282 del T.U.L.C.P. 3/3/1934, n.383;

VISTO l'art.9 della legge 24/4/989, n.144;

VISTO l'art.131 del T.U. 4/2/1915, n.148;

CON VOTI 11 favorevoli espressi per alzata di mano, nessuno contrario, essendo 17 i Consiglieri presenti di cui 11 i votanti e 6 astenuti (Cozzi Bruno, Carnelli Giancarlo, Rimoldi Dario, Marraffa Nunzio, Carini Rita, Mariani Ernesto);

D E L I B E R A



COMUNE DI TURATE

PROVINCIA DI COMO

- 1) DI APPROVARE il regolamento per l'esercizio in economia dello acquedotto comunale, regolamento composto di complessivi n.37 articoli, che viene allegato alla presente delibera per farne parte integrante e che sostituisce quello in vigore, approvato con delibera consiliare n.42 del 28/6/962, il quale pertanto, con effetto dalla data di esecutività della presente delibera, deve intendersi ad ogni effetto revocato.
- 2) DI DELEGARE alla Giunta Municipale la determinazione della tariffa per le attività di allevamento del bestiame, entro il limite del 50% della tariffa ordinaria per le abitazioni civili previsto dall'art.9 della legge n.144/89, recepito all'art.10 del nuovo regolamento.

BA

Allegato Delibera C.C.
N. 91 del 27/11/87 Mod. 1831

COMUNE DI TURATE

REGOLAMENTO ACQUEDOTTO

INDICE

	pag.
Art. 1. Fornitura dell'acqua	5
Art. 2. Domanda di fornitura	5
Art. 3. Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura	5
Art. 4. Vincoli speciali	5
Art. 5. Concessioni speciali	6
Art. 6. Durata della concessione	6
Art. 7. Spese di allacciamento	6
Art. 8. Consumo minimo	6
Art. 9. Anticipo sulla fornitura	6
Art. 10. Prezzo dell'acqua	7
Art. 11. Quote mensili di utenza	7
Art. 12. Pagamenti del canone	7
Art. 13. Maggior consumo	7
Art. 14. Interruzione o riduzione della erogazione dell'acqua	8
Art. 15. Prese	8
Art. 16. Esecuzione delle prese	8
Art. 17. Collocazione delle tubazioni di presa	8
Art. 18. Prescrizioni relative alla esecuzione dei lavori per posa tubazioni acqua	9
Art. 19. Modalità per la predisposizione degli scavi e dei pozzetti per i nuovi allacciamenti	9
Art. 20. Attraversamento di terreni privati	10
Art. 21. Proprietà della presa	10
Art. 22. Prescrizioni per le prese di derivazione	10
Art. 23. Modifiche delle prese	10
Art. 24. Responsabilità della presa	11
Art. 25. Posa in opera dei contatori	11
Art. 26. Verifiche a carico del concessionario	11
Art. 27. Verifica del contatore	11
Art. 28. Divieto di manomissione degli apparecchi	12
Art. 29. Visita di ispezione	12
Art. 30. Verifica degli impianti interni	12
Art. 31. Autoclave	12
Art. 32. Chiusura delle prese in caso di incendio	13
Art. 33. Bocche di incendio	13
Art. 34. Eventuali modificazioni delle presenti norme	13
Art. 35. Sanzioni	13
Art. 36. Domicilio del concessionario	13
Art. 37. Norma transitoria	14

Art. 1

FORNITURA DELL'ACQUA

L'acqua è concessa di norma per uso domestico. Per altri usi l'acqua sarà concessa subordinatamente al fabbisogno della popolazione ed alle condizioni di cui al successivo art. 5.

L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili situati lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alle quantità d'acqua di cui l'Ente può disporre.

L'acqua potrà essere concessa anche a quelle case che non fronteggiano la condotta, sempreché i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese allo scavo ed alla tubazione occorrente per l'allacciamento con la presa della condotta principale.

In tal caso il percorso ed il diametro delle nuove tubazioni saranno stabiliti dall'Ente.

La nuova tubazione così realizzata dal privato rimarrà di proprietà dell'Ente.

In ogni caso, se per servire l'utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla-osta del proprietario o quant'altro previsto al successivo art. 20 del presente regolamento.

Art. 2

DOMANDA DI FORNITURA

Per l'allacciamento all'acquedotto comunale, i richiedenti dovranno presentare all'Ente regolare domanda in competente bollo segnando la quantità *giornaliera* di acqua che desiderano avere in abbonamento e nei limiti fissati dall'Ente stesso.

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo fornito dall'Ente nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, condomino, rappresentante legale), il Comune di residenza, la via, il numero civico e il proprietario dell'immobile (ove questi non sia lo stesso richiedente) e l'uso cui l'acqua deve servire.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante gli estremi della concessione edilizia, ovvero altra documentazione ai sensi dell'articolo 45 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47.

La richiesta di concessione ai condomini deve essere sottoscritta dall'Amministratore o, in mancanza, da tutti i condomini.

Per ogni concessione d'acqua il richiedente, all'atto della domanda, dovrà versare gli eventuali diritti in conformità dei provvedimenti C.I.P. - C.P.P. o previsti per legge nonché le spese di concessione.

Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente accetta e riconosce il presente Regolamento conoscendo tutti i diritti da esso derivanti all'Ente.

Art. 3

MODALITÀ PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Per ottenere l'allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale e la fornitura dell'acqua, il richiedente dovrà provvedere al versamento preventivo nelle casse dell'Ente della spesa preventivata, degli eventuali diritti in conformità di provvedimenti C.I.P. - C.P.P. o previsti per legge.

Art. 4

VINCOLI SPECIALI

È riservato all'Ente il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, consigliate da ragioni di pubblico interesse.

Art. 5 CONCESSIONI SPECIALI

Oltre che per uso potabile, l'Ente può concedere, sotto la osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale, cantieri edili, etc., rimanendo riservato all'Ente stesso il diritto di sospendere senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore.

Art. 6 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione, fatta eccezione per i casi previsti al precedente art. 5, non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dal 1° gennaio e, se avrà principio nel corso dell'anno, avrà la durata corrispondente alle frazioni dell'anno ed a tutto l'anno successivo.

In seguito si prorogherà tacitamente.

Quando un concessionario non intendesse servirsi ulteriormente dell'acqua potabile, dovrà dare disdetta della concessione, con lettera raccomandata indirizzata all'Ente e riconsegnare in buono stato il contatore e gli accessori di proprietà dell'Ente stesso.

In qualunque caso di variazione di utenza, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Ente; il subentrante dovrà accettare gli impegni del predecessore.

Le spese di bollo e le tasse in genere relative al trapasso sono a carico del subentrante.

Art. 7 SPESE DI ALLACCIAMENTO

Per ogni derivazione d'acqua dovranno compensarsi da parte del concessionario le spese nella misura che sarà fissata con apposita deliberazione dall'Ente sulla base degli effettivi costi sostenuti.

Art. 8 CONSUMO MINIMO E CATEGORIE D'UTENZA

I minimi annuali verranno determinati con apposita deliberazione dell'Ente nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, e secondo le seguenti categorie d'utenza:

1-utenze DOMESTICHE 2- utenze NON DOMESTICHE

Sono utenze domestiche le abitazioni civili singole e/o in condominio e le abitazioni civili connesse con attività non domestiche quando l'uso civile è prevalente. Sono utenze non domestiche le attività produttive di beni e servizi muniti di autonomo misuratore.

Art. 9 ANTICIPO SULLA FORNITURA

~~Per le nuove forniture~~ È facoltà dell'Ente deliberare la corresponsione di un anticipo sul consumo commisurato alla entità della fornitura contrattualmente impegnata e alla periodicità di fatturazione.

Tale somma verrà conguagliata, al termine della fornitura, con la fattura finale.

Art. 10

PREZZO DELL'ACQUA

La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dal competente organo deliberante dell'Ente in relazione ai costi di gestione, compresi gli oneri diretti ed indiretti, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature nei termini di legge. Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sottoposte alle verifiche di legge. I quantitativi di acqua, anche se non consumati, stabiliti quale minimo garantito per le necessità domestiche fondamentali, sono fatturati all'utenza domestica a tariffa agevolata; i quantitativi di acqua eccedenti il livello delle necessità domestiche fondamentali, anche se non consumati, saranno fatturati a tariffa base fino al quantitativo contrattualmente impegnato. Per la fornitura di acqua ai condomini la lettura sarà fatta sul contatore generale e la deroga per la fornitura di acqua ai condomini è stabilita dalla legge. La lettura sarà fatta sul contatore generale e la deroga per la fornitura di acqua ai condomini è stabilita dalla legge. Per le utenze non domestiche, ai sensi di quanto stabilito agli artt. 1 e 5, il quantitativo da fatturare a tariffa base è stabilito dall'Ente in relazione alle necessità essenziali di consumo dell'utente terziario e sulla base dei consumi precedenti. Per il primo anno si farà riferimento ad una valutazione provvisoria dei consumi. Alle comunità che non esercitano attività commerciali o comunque non aventi scopo di lucro, è estesa la tariffa agevolata; in tal caso l'equiparazione ad unità appartamento si determina dividendo per 5 il numero delle presenze medie calcolate su base almeo annuale (provvedimento C.I.P. n. 26 del 1975). NON sono ammesse tariffe di favore (agevolate) anche se il destinatario è il Comune. Per le utenze di acqua non potabile, il prezzo di vendita al consumo è fissato di volta in volta con apposita deliberazione; il prezzo non potrà comunque superare il livello del 50% della corrispondente tariffa di base per la fornitura di acqua potabile. Per le aziende con attività di allevamento degli animali, il costo unitario del servizio non potrà superare il 50% della tariffa ordinaria (base) determinata per le abitazioni civili; la attività dovrà essere documentata mediante apposita certificazione dell'Associazione di categoria degli allevatori.

Art. 11

QUOTE MENSILI DI UTENZA

I noli degli strumenti di misura sono sostituiti con le quote mensili di utenza deliberate contestualmente alle tariffe in relazione agli impegni minimi contrattuali.

Le quote mensili di utenza sono ridotte del 50% nei casi in cui il contatore risulti di proprietà del concessionario e con manutenzione a suo carico.

Art. 12

PAGAMENTI DEL CANONE

Chi ottiene una concessione di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni e consumi dal primo giorno del mese in cui ha avuto inizio l'erogazione dell'acqua e per il periodo minimo di un anno.

Per la riscossione del canone e maggior consumo dell'acqua si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei Comuni.

Il canone di utenza e le quote periodiche per utenza verranno pagate alla tesoreria-esattoria dell'Ente in seguito ad emissione di apposito bollettino da compilarsi dall'Ufficio dell'Ente e secondo le modalità fissate dall'Ente stesso.

Il concessionario, qualora non effettuasse il pagamento del canone entro i quindici giorni dalla scadenza, dovrà corrispondere, oltre alla rata scaduta, gli interessi al tasso legale sull'importo, salvo all'Ente il procedimento coattivo di cui al Testo Unico 14 aprile 1910, n. 639 ed il diritto di sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua.

In tal caso il concessionario potrà avvalersi delle fontane pubbliche.

Art. 13

MAGGIOR CONSUMO

Le letture dei contatori sono effettuate a cura dell'Ente e secondo la periodicità dallo stesso deliberata.

(1) Massimo 50%.

Se il consumo sarà superiore alla quantità contrattualmente impegnata, l'utente dovrà pagare l'eccedenza, determinata tra il consumo segnato dal contatore e la quantità contrattualmente impegnata, al prezzo di tariffa vigente.

È escluso ogni conguaglio tra eccedenza positiva e negativa rispetto al minimo contrattuale nei diversi intervalli di lettura.

In base alle letture rilevate, l'ufficio dell'Ente procede al computo del consumo avvenuto nel periodo relativo, alla determinazione di quanto il concessionario è tenuto a pagare per maggior consumo oltre il minimo contrattuale e, conseguentemente, alla compilazione dei relativi documenti contabili ed alla riscossione con le modalità stabilite dall'Ente stesso.

Art. 14

INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELLA EROGAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua sarà distribuita continuativamente.

L'Ente però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di sospendere l'erogazione anche a causa di carenza di acqua.

Il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni causate da guasti o rottura ai macchinari, alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzione di incendi; nei quali casi però l'Ente provvederà con la maggior sollecitudine a rimuovere le cause.

Resta convenuto che, nel caso di siccità, l'Ente potrà togliere o ridurre la quantità d'acqua ai privati. Per tale motivo il canone annuo non subirà riduzioni.

Art. 15

PRESE

Le opere idrauliche di derivazione dalla conduttura principale stradale con relativi accessori fino all'apparecchio di misurazione compreso costituiscono la "presa".

Art. 16

ESECUZIONE DELLE PRESE

Le caratteristiche, la scelta, fornitura e posa in opera dei tubi ed apparecchi per la presa d'acqua fino al contatore, questo compreso, nonché lo stabilire il percorso e la località dell'installazione, spettano esclusivamente all'Ente che le farà eseguire a tutte spese del richiedente la concessione di acqua.

Art. 17

COLLOCAZIONE DELLE TUBAZIONI DI PRESA

Le prese d'acqua sulla conduttura principale dovranno essere effettuate in corrispondenza del margine della strada ed immediatamente fuori della zona asfaltata o comunque carrozzabile.

Il rubinetto di arresto o la saracinesca devono essere lasciati liberi e coperti con un chiusino in ghisa che non dovrà mai essere ricoperto con asfalto o terra.

Art. 18

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI PER POSA TUBAZIONI ACQUA

La condotta dovrà essere posta ad una profondità di cm. =100= sotto il piano viabile.

Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dai tecnici dell'Ente e secondo le modalità che seguono.

L'eventuale attraversamento della sede stradale, potrà essere fatto interamente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima.

Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sue cure e spese, la segnaletica sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del Testo Unico - D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada) e dagli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento di esecuzione relativo, approvato con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo e restando pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il personale dell'Ufficio Tecnico o addetto alla sorveglianza stradale.

A garanzia della esecuzione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà versare nella cassa comunale, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua, una cauzione che sarà determinata con deliberazione dell'Ente per ogni metro lineare di scavo da aprirsi.

La cauzione sarà restituita ad ultimazione dei lavori di ripristino e previo nulla-osta dell'Ufficio Tecnico dell'Ente.

Art. 19

MODALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCAVI E DEI POZZETTI PER I NUOVI ALLACCIAMENTI

Lo scavo

- prima di iniziare i lavori di sterro, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare autorizzazione dell'Ente cui è di pertinenza la sede stradale;
- per la posa della nuova tubazione idrica, lo scavo deve avere una profondità media di metri =1,00= e la larghezza di cm. =0,50=;
- all'innesto della nuova presa con la tubazione esistente deve avere una larghezza media di cm. =1,00= onde dare la possibilità all'idraulico di effettuare l'allacciamento.

La fossa

- nello scavo che servirà per la presa idrica non potranno essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognatura, metano, etc.);
- se la tubazione fosse in eternit o polietilene, sul fondo dello scavo dovrà predisporre un letto di posa in sabbia dello spessore di cm. 10 ed il tubo verrà ricoperto di sabbia per altri 10 cm.

Il reinterro per scavi su strade

- dovrà farsi con ghiaia naturale di cave locali (escludendo grossi sassi e ghiaia di frantoio) e non con terreno proveniente dallo scavo onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale.

Il pozzetto per il contatore e la presa antincendio

- dovrà essere fatto in mattoni od in cemento (tipo prefabbricato) e con le seguenti dimensioni: profondità cm. =100= onde poter effettuare la lettura, larghezza cm. =80= e lunghezza cm. =80= in modo che si possa lavorare internamente per eventuali riparazioni;
- dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio in ferro in tre pezzi munito di relativo gancio che faciliti il sollevamento dello stesso;
- non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso pesanti.

Il pozzetto per il contatore

- dovrà essere fatto in mattoni od in cemento (tipo prefabbricato) e con le seguenti dimensioni: profondità cm. =100= onde poter effettuare le letture, larghezza cm. =80= e lunghezza cm. =80= in modo che si possa lavorare internamente per eventuali riparazioni;
- dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio in ferro in due pezzi munito di relativo gancio che faciliti il sollevamento dello stesso;
- non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso pesanti.

Art. 20

ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI

L'esecuzione degli allacciamenti è subordinata, nei casi in cui sia necessario, alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate ed all'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni di Enti pubblici.

Art. 21

PROPRIETÀ DELLA PRESA

Tutto quanto fa parte della presa o della derivazione, anche su proprietà privata, rimane di proprietà dell'Amministrazione rinunciando il concessionario ad ogni privilegio di legge in proposito.

Pertanto la spesa totale dell'impianto di cui al precedente comma, fino al contatore compreso, è da considerarsi quale contributo dovuto dal richiedente a fondo perso.

Art. 22

PRESCRIZIONI PER LE PRESE DI DERIVAZIONE

Ogni edificio deve avere una presa con diramazione dal tubo pubblico ed ogni concessionario deve averne una propria e separata, innestata nella diramazione stessa.

Per la fornitura di acqua ai condomini si osserveranno le seguenti prescrizioni:

- a) al limite della proprietà condominiale sarà installato, sulla diramazione del tubo pubblico, un contatore generale;
- b) la lettura verrà fatta sul contatore generale;
- c) il calcolo del minimo e dei superi verrà eseguito moltiplicando le varie quote per il numero delle unità abitative.

Art. 23

MODIFICHE DELLE PRESE

Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario, essa sarà a suo esclusivo carico.

L'Amministrazione ha inoltre la facoltà insindacabile di poter compiere in qualsiasi momento opere di modifica alla tubazione di presa e potenziamento del contatore per l'adeguamento della presa alle norme vigenti. Le spese per scavo, reinterro ed assistenza muraria sono a carico del concessionario.

Art. 24

RESPONSABILITÀ DELLA PRESA

Il concessionario è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo, etc., della presa.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, il concessionario dovrà darne immediato avviso all'Amministrazione, la quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.

Il concessionario dovrà, però, avere le precauzioni necessarie perché nella eventualità di rotture di qualsiasi parte della presa non abbiano a verificarsi danni per allagamenti o altro; danni che, anche se causati a terzi, non potranno mai addebitarsi all'Amministrazione stessa.

Art. 25

POSA IN OPERA DEI CONTATORI

La scelta dei contatori è di esclusiva spettanza dell'Ente.

Di norma il contatore sarà installato al confine della proprietà.

La posa in opera, nonché la manutenzione dei contatori verrà fatta per cura dell'Ente ed a spesa del concessionario.

L'Ente fornirà i contatori verso il pagamento della quota mensile di utenza stabilita dalla tariffa che sarà corrisposta insieme col canone relativo al consumo minimo contrattuale.

È data facoltà all'Ente di consentire la installazione del contatore all'interno della proprietà purché questo sia in un luogo accessibile per le letture e le verifiche.

Il concessionario dovrà provvedere affinché il contatore sia riparato dal gelo e dalle manomissioni ed in qualsiasi caso sarà responsabile verso l'Amministrazione dei danni ad esso accaduti.

Inoltre il concessionario sarà responsabile, qualunque sia il luogo di installazione del contatore, per i guasti e le manomissioni che si verificheranno per qualsiasi causa, sulla diramazione di sua competenza all'interno della sua proprietà; sulle restanti tubazioni la responsabilità sarà dell'Amministrazione dell'Ente.

Questa norma si applica anche agli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 26

VERIFICHE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Per ogni visita che in seguito a richiesta del concessionario o ad infrazione alle norme contenute nel presente Regolamento venisse fatta dal personale incaricato dell'Ente, il concessionario stesso è tenuto a versare all'Ente la somma che verrà stabilita con apposita deliberazione a titolo di rimborso delle spese relative.

Non avrà luogo tale versamento solo nel caso in cui si riscontrassero irregolarità nel contatore o nella tubazione di presa, non dipendenti nè dal gelo, nè da manomissioni o vandalismi.

Sarà considerata manomissione la semplice rottura di un sigillo.

Art. 27

VERIFICA DEL CONTATORE

Quando un concessionario non ritenesse valide le indicazioni del contatore, l'Ente dietro formale richiesta del concessionario stesso, cambierà l'apparecchio verificandone il funzionamento.

Nel caso si constatino errori o omissioni nella indicazione dovuti al misuratore, il consumo verrà così determinato:

- a) se nel primo anno di esercizio, sulla media del consumo del periodo precedente alla constatazione dell'errore congruibile in base alla lettura del medesimo periodo dell'anno successivo;
- b) se nei successivi anni di esercizio, nella misura del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente.

Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 10% in più o in meno con deflusso normale, le spese suddette, quali saranno documentate, saranno a carico del concessionario il quale dovrà rimborsarle all'Ente.

Art. 28

DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI APPARECCHI

È rigorosamente proibito al concessionario di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa di acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio e di altri la quantità di acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua e il rubinetto di arresto, ed in genere di disporre dell'acqua oltre il limite pattuito nel suo contratto ed in modo diverso da quello pattuito.

Art. 29

VISITA DI ISPEZIONE

L'Amministrazione avrà sempre il diritto di ispezionare a mezzo dei suoi incaricati, anche senza preavviso ed in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua negli stabili. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della lettura o della eventuale verifica dei contatori.

Art. 30

VERIFICA DEGLI IMPIANTI INTERNI

Gli impianti interni potranno, prima di essere allacciati all'acquedotto, essere collaudati dal personale dell'Ente.

Non vi dovranno essere collegamenti ^{alla rete} diretti dell'acqua potabile con condotti di fognatura nè con impianti di sollevamento privati, nè con impianti a ciclo chiuso e/o di lavorazione industriale.

Il concessionario dovrà collocare un rubinetto di arresto ed uno di scarico, subito dopo il contatore e lasciarli a libera disposizione degli incaricati per le eventuali verifiche e per il cambio del contatore.

Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme di cui al presente articolo ed a quelle delle vigenti disposizioni in materia di igiene, l'Ente prescriverà le eventuali opere di modifica e potrà sospendere la fornitura dell'acqua fino a quando le prescrizioni date non saranno adempiute.

Potranno essere autorizzati impianti interni collegati alla rete dell'acqua potabile unicamente se dotati di idonei disconnettori idraulici posati dall'Ente.

Art. 31

AUTOCLAVE

L'esecuzione di speciali impianti (autoclave, etc.) per la sopraelevazione della pressione dell'acqua nell'impianto interno (a valle del contatore) del concessionario qualora quella disposta nel punto di presa sulla conduttura comunale non fosse sufficiente a garantire una regolare distribuzione, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente il quale si riserva il diritto di revocare la predetta autorizzazione qualora l'impianto si dimostri incompatibile con le esigenze generali della distribuzione.

La manutenzione di tali impianti, come in generale tutti gli impianti interni di distribuzione, è a carico del concessionario.

Art. 32

CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio, chiudendo le prese ai concessionari, nel caso si sviluppasse un incendio per la cui estinzione fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua.

Art. 33

BOCCHIE DI INCENDIO

È facoltà dell'Ente di concedere ai privati bocche di incendio. Le opere relative saranno eseguite a totale spesa del concessionario e secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso.

Ogni bocca sarà sigillata dall'Ente ed il concessionario non potrà manomettere il sigillo se non in caso di incendio.

La presa antincendio sarà collegata alla rete interna con saracinesca di diametro adeguato all'impianto stesso.

Detta saracinesca rimarrà sempre chiusa e piombata da parte dell'Ente. La monomissione dei sigilli dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente e dovrà essere motivata. La monomissione dei sigilli non motivata sarà soggetta ad una sanzione di Lire =100.000= (centomilalire)=.

Prima dell'esecuzione dell'impianto antincendio dovrà essere presentato il progetto debitamente approvato dall'ufficio competente per territorio dei Vigili del Fuoco.

Non potrà essere eseguito il reinterro, anche parziale, prima della verifica dei lavori da parte del Tecnico dell'Ente che redigerà il relativo verbale sia per la regolare esecuzione dei lavori secondo il progetto che per l'apposizione dei sigilli necessari.

Art. 34

EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME

L'Amministrazione si riserva di modificare le presenti norme.

Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che siano già titolari di concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto all'Amministrazione, entro il termine di un mese, di voler rinunciare alla concessione; la rinuncia ha effetto dal mese successivo a quello della sua comunicazione.

L'eventuale deroga ad uno o più articoli del presente Regolamento non implica novazione dei rimanenti i quali resteranno tutti immutati.

Art. 35

SANZIONI

Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a Lire 1.000.000 con il procedimento previsto al capo 1° - sezione I e II della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 36

DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Per ogni effetto di legge il domicilio del concessionario è eletto presso la sede dell'Ente.

Art. 37
NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento si applica dalla sua entrata in vigore anche per coloro che sono già titolari di concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto all'Ente, entro il termine di un mese, di voler rinunciare alla concessione a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello della comunicazione.

Il presente Regolamento è stato adottato con deliberazione del ⁽¹⁾ Councillo Comunale
N. 91

in seduta del 24.11.89.

(2) IL SINDACO

Fto Piero Comelli

Il Segretario dell'Ente

Fto Angelo Ferrucci

Pubblicato all'Albo pretorio ^{del} ~~nel~~ giorno ⁽³⁾ 20.12.89 al 14.1.90
senza opposizioni o reclami.

Turate, li 20.12.89

Il Segretario dell'Ente

Fto Angelo Ferrucci

In seduta 5.1.90

Atto N. 924

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di Como
ha esaminato il presente Regolamento e la relativa deliberazione di adozione, senza alcun rilievo.

Turate, li 10.1.90

Il Segretario dell'Ente

Fto Angelo Ferrucci

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto dichiara che il presente Regolamento venne pubblicato all'Albo pretorio
dal giorno 14.1.90 al giorno 26.1.90
a termini dell'art. 62 della legge comunale e provinciale T. U. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 21
della Legge 9 giugno 1947, n. 530, senza opposizioni o reclami.

Turate, li 24.1.90

Il Segretario dell'Ente

Fto Angelo Ferrucci

(1) Indicare l'Organo deliberante.

(2) Il Sindaco o Presidente.

(3) Festivo o di mercato.



COMUNE DI TURATE

PROVINCIA DI COMO

Letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco

F.to Sig. PIERO CARNELLI

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Comunale

F.to ORTOLANI DR. ALFREDO

F.to DR. ANGELO FERRUCCI

QUESTA DELIBERAZIONE

- e' stata pubblicata all'albo pretorio il giorno
festivo / di mercato con / senza opposizioni

- viene/sara'/pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 20 DIC. 1989 al 4 GEN. 1990

Addi' 20 DIC. 1989

Il Segretario Comunale

F.to DR. ANGELO FERRUCCI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
composta da nr....fogli e nr....facciate

Dalla Residenza Comunale, addi' 20 DIC. 1989

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale



REGIONE LOMBARDIA - COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - SEZIONE DI COMO

Data Seduta C.R.C. 5.1.90 Num. O.D.G. 924

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 59 / 60
della Legge 10 febbraio 1953, numero 62.

li 10.1. 1990

Il Segretario Comunale

F.to Angelo Ferrucci

Pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 1.1. GEN. 1990

26 GEN. 1990
al a norma dell'art.60, ultimo comma, della Legge 10 febbraio
1953, numero 62. 27 GEN. 1990

Addi'

Il Segretario Comunale

